

---

**Deliberazioni della Giunta regionale**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2024, n. 1121

**Cont. 723/24/LN. Ricorso alla Corte costituzionale avverso l'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150, nonché, in subordine, avverso gli artt. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8, commi 1 e 2; 9; 10; 11, comma 1, della medesima legge 26 giugno 2024, n. 86 e, in ulteriore subordine, avverso l'art. 116, comma 3, Cost. Conferimento incarico difensivo.**

Il Presidente della G.R., sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Funzionario E.Q. e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

-Con legge 26 giugno 2024, n. 86 (pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150), sono state adottate *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"*.

-La legge 26 giugno 2024, n. 86, consta di undici articoli. Le previsioni che maggiormente interessano sono le seguenti:

- l'art. 1, che al comma 1 pretende di definire *"i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione [...]"* e al comma 2 stabilisce che l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia *"relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali [...]"*, così dimostrando di ritenere che vi siano materie o ambiti di materie "LEP-condizionati" e materie o ambiti di materie non "LEP-condizionati";

- l'art. 2, che disciplina il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione;

- l'art. 3, che delega il Governo all'adozione di decreti legislativi per l'individuazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (stabilendo che tali decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e che i LEP siano determinati soltanto in alcune *"materie o negli ambiti di materie"* che vengono elencati nella medesima norma) e che i LEP siano aggiornati periodicamente con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

- l'art. 4, che disciplina il trasferimento delle funzioni, rispettivamente nelle materie o ambiti di materie reputati *"riferibili ai LEP"* e in quelli ritenuti non riferibili ai LEP, per i quali si consente il trasferimento già a partire dall'entrata in vigore della stessa l. n. 86 del 2024;

- l'art. 5, che ospita i principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento;

- l'art. 7, che disciplina la durata delle intese e detta norme in materia di rapporti con le disposizioni statali precedenti e successive all'intesa;

- l'art. 8, che ai commi 1 e 2 disciplina le forme di monitoraggio degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione, dall'esercizio delle funzioni, nonché le forme di *"ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"*;

- l'art. 9, che attiene ai profili finanziari e prevede che:

- *"Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"* (comma 1);

- *"il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo*

17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio” (comma 2);

- “Per le singole Regioni che non siano parte delle intese [...] è garantita l’invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei LEP di cui all’articolo 3. È comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (comma 3);

- “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell’articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica [...]” (comma 4);

- l’art. 10, che enuncia il principio che anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese lo Stato adotta misure (asseritamente) perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale;

- l’art. 11, recante “Disposizioni transitorie e finali”, che al comma 1 stabilisce che “Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge”.

- L’intera legge 26 giugno 2024, n. 86, nonché, in subordine, le sue singole disposizioni sopra richiamate, sono gravemente lesive di plurimi parametri costituzionali e, in ulteriore subordine, risulta lesivo dei principi supremi della Costituzione l’art. 116 Cost., comma 3, per i seguenti motivi.

**1.- Illegittimità costituzionale dell’intera legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione dell’art. 116 Cost.** La legge impugnata pretende d’atteggiarsi a legge-quadro d’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. L’art. 116, comma 3, Cost., però, non solo non necessita di essere attuato tramite una legge quadro, ma non può esserlo, in quanto esso reca in sé i principi generali, che sono autoapplicativi. L’intera l. n. 86 del 2024 è dunque incostituzionale in quanto intesa a disciplinare, *praeter e contra Constitutionem*, delle procedure che proprio la Costituzione già definisce.

**2.- Illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 3, 116, 117 e 119 Cost. In subordine, illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, e dell’art. 2 della medesima legge derivante dall’illegittimità costituzionale dello stesso art. 116, comma 3, Cost., per violazione dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale di cui agli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost.** La legge n. 86 del 2024 non ha in alcun modo limitato il numero e lo spettro delle competenze che possono essere devolute alla singola Regione, con la conseguenza che l’intesa regolata dall’art. 2 potrebbe avere a oggetto tutte le funzioni di tutte le materie di cui all’art. 117, comma 3, Cost., nonché l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Tali disposizioni sono viziose sia perché contemplano una devoluzione di materie e ambiti di materie *sine limite* sia perché pretendono di fare della l. n. 86 del 2024 una legge-quadro di applicazione/attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., in difetto di qualsivoglia previsione costituzionale che ciò consenta. In questo modo è stato violato l’art. 116, comma 3, Cost., che consente “*Forme e condizioni particolari*” di autonomia, corrispondenti dunque solo a una frazione delle competenze individuate dall’art. 116, comma 3, Cost. da individuare con esercizio ragionevole delle prerogative costituzionali, mentre il principio di ragionevolezza è evidentemente violato da un trasferimento generalizzato delle competenze.

Inoltre l’art. 116, comma 3, Cost. impone che, nell’ambito del procedimento, emergano e siano adeguatamente rappresentate le ragioni, correlate al contesto sociale di riferimento, che giustificano la scelta delle forme e delle modalità di maggiore autonomia da attribuire alla Regione. Anche in questo caso, il principio di ragionevolezza è evidentemente violato da un trasferimento *sine causa* delle funzioni pubbliche statali.

In via del tutto subordinata, e solo nella denegata ipotesi in cui si ritenga che l’art. 116, comma 3, Cost., possa essere interpretato nel senso che consentirebbe la devoluzione di tutte le funzioni in tutte le materie ivi contemplate, va direttamente contestata (con censura certamente ammissibile perché l’interesse della Regione Puglia a proporla è insorto solo con l’illegittima interpretazione data alla disposizione costituzionale

dalla l. n. 86 del 2024) la legittimità dell'art. 116, comma 3, Cost., come novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 3 del 2001, per violazione dei principi supremi di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), di tutela dei diritti e di attuazione dei doveri di solidarietà sociale dei cittadini in condizioni di eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.), di leale collaborazione tra tutti i soggetti che formano la Repubblica (artt. 5, 114, 117 e 120 Cost.).

La Corte costituzionale dovrebbe rilevare l'incostituzionalità dello stesso art. 116, comma 3, Cost., in via diretta o eventualmente tramite il promovimento innanzi a se stessa della questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo art. 116, comma 3, Cost. per violazione degli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost. La questione eventualmente autopromossa, oltre che non manifestamente infondata, sarebbe certamente rilevante in quanto dirimente per la definizione della instauranda controversia.

**3.- Illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 2; 3; 5; 81; 97; 116; 117; 119; 120 Cost. Violazione del principio di leale collaborazione.**

Gli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86:

- reputano esistenti, nell'ambito dell'art. 117 Cost., materie non riferibili ai LEP, nelle quali, dunque, il legislatore statale non sarebbe tenuto a determinarli;
- più specificamente, in base alle disposizioni richiamate, tra le materie menzionate all'art. 116, comma 3, Cost., ve ne sarebbero ben nove non riferibili ai LEP;
- negano, quindi, che prima di procedere all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ex art. 116, comma 3, Cost., sia necessaria la previa determinazione dei LEP in tutte le materie di cui all'art. 117 Cost. o, quantomeno, in tutte le materie potenzialmente interessate dall'applicazione dell'art. 116, comma 3, Cost., e ivi menzionate;
- per l'effetto, consentono di procedere all'attribuzione di *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"* ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost., senza che siano stati previamente determinati i LEP almeno in tutte le materie ivi contemplate;
- in ogni caso, delineano un procedimento di determinazione e aggiornamento dei LEP violativo del principio di leale collaborazione.

L'esclusione, a opera degli artt. 1, comma 2, 3 e 4 della l. n. 86 del 2024, di alcune materie dalla previa determinazione dei LEP e la contestuale previsione della possibilità di un'immediata devoluzione di materie nelle quali i LEP non sono determinati risulta violativa di plurimi parametri costituzionali.

Dell'art. 117, comma 2, lett. m.), Cost., che concerne tutte le materie e dunque non tollera arbitrarie limitazioni o esclusioni da parte del legislatore statale, che qui invece pretende di disegnare a proprio piacimento il perimetro della norma costituzionale e di svincolarsi dal dovere di determinare i LEP in materie in cui sono chiaramente in giuoco i diritti civili e sociali di tutti i cittadini.

Dell'art. 116, comma 3, Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 Cost., e dell'art. 119 Cost., che, pure in sede di attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost., impone al legislatore di garantire la coesione e la solidarietà fra Regioni e di evitare l'aumento degli squilibri economici e sociali, nell'ottica di tutelare l'esercizio effettivo dei diritti della persona su tutto il territorio nazionale.

Dell'art. 120, comma 2, Cost., che consente al Governo l'esercizio del potere sostitutivo anche, tra gli altri casi, quando lo richiama *"la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali"*. Se alcune materie vengono ritenute non riferibili ai LEP, allora in dette materie neppure si consente l'operatività dell'intervento sostitutivo che l'art. 120, comma 2, prevede.

Dell'art. 3 Cost. in quanto si introduce una limitazione del tutto irragionevole del perimetro delle materie in cui vanno determinati i LEP.

Degli artt. 81 e 97 Cost., poiché l'arbitraria resecazione delle materie riferibili ai LEP vi contrasta in quanto solo attraverso la definizione dei LEP stessi si può procedere a un'allocazione delle risorse efficiente (art. 97 Cost.) e sufficiente rispetto agli oneri costituzionalmente obbligati (art. 81 Cost.).

L'art. 2, comma 1, della l. n. 86 del 2024, nel disciplinare il procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione, lascia intendere che le nove materie escluse dalla determinazione dei LEP (perché illegittimamente reputate non riferibili ai LEP) possano essere devolute alle Regioni richiedenti non solo immediatamente e *"in blocco"*, ma anche senza un negoziato relativo alla singola materia. Tale previsione risulta violativa degli artt. 2, 3, 5, 81, 97, 116, comma 3, 117, comma 2, lett. m), 119, commi 3, 4 e 5, 120 Cost.

Plurimi vizi di costituzionalità affliggono anche la disciplina relativa al procedimento di determinazione e aggiornamento dei LEP. L'art. 3, commi 1, 2 e 7 della l. n. 86 del 2024, contrasta con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. Tanto nell'ipotesi in cui si adottino dei decreti legislativi di individuazione dei LEP quanto in quella in cui al loro aggiornamento periodico si provveda mediante d.P.C.M., infatti, l'osservanza del principio di leale collaborazione avrebbe imposto l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Stato-Regioni in luogo del mero parere della Conferenza Unificata.

In subordine, e nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse ritenere che la determinazione e l'aggiornamento dei LEP non coinvolgano esclusivamente sfere di competenza statali e regionali, ma anche quelle degli enti locali, l'art. 3 della l. n. 86 del 2024, ai commi 1, 2 e 7, avrebbe dovuto quantomeno prevedere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il principio di leale collaborazione è altresì specificamente violato dall'art. 3, comma 5, della l. n. 86 del 2024, che attiene alla fase di monitoraggio dell'effettiva garanzia dell'erogazione dei LEP nelle Regioni che hanno sottoscritto le intese, nell'ambito della quale la Conferenza Stato-Regioni non è in alcun modo contemplata e alla Conferenza unificata, in ogni caso, si riconosce esclusivamente il potere di adottare mere raccomandazioni. Anche in questo caso, ove mai la Corte costituzionale ritenesse che sia la Conferenza unificata (e non la Conferenza Stato-Regioni) la sede di emersione di tutti gli interessi coinvolti, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. sarebbe egualmente violato in quanto l'art. 3, comma 5, riconosce alla Conferenza Unificata esclusivamente il potere di adottare mere raccomandazioni.

#### **4.- Illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 4 e 7, della legge 26 giugno 2024, n. 86 per violazione degli artt. 23, 76 e 117 Cost.**

Ai commi 1 e 4 dell'art. 3 della l. n. 86 del 2024 il legislatore statale – nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di *“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”* – ha delegato il Governo a adottare decreti legislativi aventi a oggetto:

- *“l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP)”* (comma 1);
- la definizione delle *“procedure e le modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione dell'erogazione dei LEP in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione”* (comma 4).

I commi 1 e 4 dell'art. 3 della l. n. 86 del 2024 violano l'art. 76 Cost. in ragione dell'omessa fissazione di principi e criteri direttivi vincolanti l'esercizio della funzione legislativa delegata ivi prevista, per le ragioni sintetizzabili come segue.

- a) L'art. 3, comma 1, fa rinvio ai *“principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801- bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”*, ma nelle disposizioni oggetto del rinvio non solo non si rinviene alcun principio o criterio direttivo idoneo a vincolare l'attività governativa di individuazione dei LEP, ma figurano previsioni che appaiono persino in distonia con quanto la legge impugnata prevede. Difatti, le menzionate previsioni della l. n. 197 del 2022 concernono l'istituzione di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP (comma 792), e le attività a essa demandate (comma 793), tra le quali rientra anche quella di *“determina[re] [...] i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”* (comma 793, lett. d)) e di *“predispo[rre] uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP [...]”* (comma 795). Non si comprende, dunque, come tali previsioni possano assurgere a principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa.
- b) L'art. 3, comma 4, poi, non indica al legislatore delegato alcun principio o criterio direttivo da rispettare nell'esercizio della delega.

Tale violazione dell'art. 76 Cost. ridonda inevitabilmente in violazione del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione Puglia in tutte le materie di cui all'art. 117 Cost. Difatti le norme censurate costituiscono esercizio di potestà legislativa esclusiva dello Stato in una materia – la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali – che la stessa Corte costituzionale ha definito *“idonea ad investire tutte le materie”* (sent. n. 282 del 2002). Ciò significa che se il legislatore delega al Governo la determinazione e il monitoraggio dei LEP

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale senza imporre il rispetto di specifici principi e criteri direttivi, il Governo potrà operare senza alcun limite legislativamente prestabilito su tutte le materie interessate dai LEP in cui la Regione è titolare di funzioni legislative e/o amministrative, ossia su tutte le materie di cui all'art. 117 Cost.

Anche a voler ammettere, assumendo l'errata prospettiva della legge n. 86 del 2024, che i LEP siano determinabili solo nelle materie indicate all'art. 3, comma 3, della l. n. 86 del 2024 e che, dunque, i decreti legislativi avranno a oggetto solo dette materie, resta fermo che la violazione dell'art. 76 Cost. ridonda almeno in violazione delle competenze regionali sia legislative che amministrative indicate all'art. 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024.

Violato, peraltro, è pure l'art. 23 Cost. Il comma 7 dell'art. 3, infatti, dispone che l'aggiornamento dei LEP avviene "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze". In questo modo si conferisce all'Esecutivo un potere discrezionale privo di qualsivoglia delimitazione per legge, così violando il principio di legalità.

**5.- Illegittimità costituzionale degli artt. 5; 8, comma 2; e 9, commi 1 e 3, della l. 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 1, 3, 5, 28, 81, 97, 116, 117 e 119 Cost.**

Incostituzionali sono anche le disposizioni concernenti le risorse finanziarie connesse alle nuove funzioni devolute alle Regioni e gli effetti finanziari della legge n. 86 del 2024 e delle successive intese devolutive di ulteriori funzioni e competenze (artt. 5, 8 e 9, commi 1 e 3, della legge n. 86 del 2024).

Tali previsioni:

- i) riconoscono che la devoluzione di ulteriori funzioni abbisogna di risorse per finanziarne lo svolgimento;
- ii) implicano che le risorse necessarie per finanziare le funzioni devolute debbano derivare esclusivamente dalla compartecipazione al gettito erariale maturato nel territorio regionale;
- iii) riconoscono che il meccanismo delle compartecipazioni al gettito presenta delle criticità, appunto legate all'andamento del gettito, tali da poter dare luogo alla necessità di modificare le aliquote di compartecipazione, anche al fine di effettuare le regolazioni economiche per le annualità passate;
- iv) escludono che la devoluzione di ulteriori funzioni alle Regioni possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- v) promettono l'invarianza finanziaria alle Regioni che non richiedono ulteriori forme di autonomia.

La previsione che l'autonomia particolare sia finanziata tramite compartecipazione al reddito è incostituzionale, in quanto inevitabilmente pregiudica le Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in violazione degli artt. 3 e 117 Cost.

Inoltre, limiti e i requisiti di natura economico-finanziaria imposti dal legislatore (compartecipazione al gettito da parte delle Regioni ad autonomia particolare, regolazioni finanziarie a consuntivo, invarianza finanziaria per le Regioni che rimangono ad autonomia ordinaria, invarianza finanziaria delle risorse per gli interventi di coesione e perequativi) costituiscono criteri tali da non poter essere tutti contestualmente rispettati.

Tale circostanza rende contraddittoria e, dunque, intrinsecamente irragionevole la legge n. 86 del 2024, con violazione dell'art. 3 Cost.

Per i medesimi motivi le disposizioni sopra indicate sono illegittime in quanto determinano nuovi oneri privi di adeguata copertura di bilancio ex art. 81 Cost., comportano la lesione della sfera di autonomia costituzionalmente riservata alla Regione Puglia in materia di "coordinamento della finanza pubblica" ex art. 117, comma 3, Cost., vulnerano la posizione delle Regioni connotate da minore capacità fiscale per abitante, ovvero dalla presenza di territori bisognosi di specifici interventi di sviluppo e coesione, ex artt. 119, commi 3, 5 e 6, Cost.

Inoltre la legge non è corredata da adeguata relazione tecnica ex art. 17, l. n. 196 del 2009, che possa ragionevolmente dimostrare che in sede di sua applicazione sia possibile garantire il finanziamento delle funzioni da devolvere tramite la compartecipazione al gettito e, contemporaneamente evitare nuovi e maggiori oneri per lo Stato, assicurando l'invarianza finanziaria per le Regioni e per le risorse degli interventi di coesione e perequazione territoriale.

Tanto costituisce elemento sintomatico della violazione dell'art. 81 Cost. e degli artt. 117, comma 3, e 119



Cost.

In mancanza di adeguate risorse, la legge n. 86 del 2024 viola l'art. 116, comma 3, Cost., e l'art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto determina l'erosione della capacità di spesa e delle disponibilità finanziarie delle Regioni, non prevista dal modello di autonomia particolare regolato dall'art. 116 Cost.

Violato è anche l'art. 119, commi 3, 5 e 6, in quanto in mancanza di adeguate risorse la legge n. 86 del 2024 determina l'erosione della capacità di spesa dello Stato e delle disponibilità finanziarie per gli interventi perequativi e di coesione previsti dall'art. 119, commi 3, 5 e 6, con conseguente svantaggio economico e giuridico per le Regioni – come la Puglia – interessate dalle politiche di sviluppo territoriale, di perequazione e di coesione.

Le disposizioni censurate, laddove, scartando il meccanismo dei tributi propri e servendosi del solo meccanismo della compartecipazione ai tributi erariali, assicurano alle Regioni che ottengono l'autonomia particolare la copertura delle funzioni trasferite, senza imporre loro la finanza virtuosa, violano altresì:

- il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi l'art. 97 Cost. (perché l'attività amministrativa può essere condotta in ispregio di qualunque canone di efficienza);
- il principio della finanza sana e responsabile desumibile dal novellato art. 81 Cost.;
- il principio della solidarietà inter-regionale di cui all'art. 119 Cost. e di unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.);
- il principio di ragionevolezza (essendo illogico assicurare la copertura di una non disciplinata politica di spesa);
- il principio (desumibile dagli artt. 1 e 28 Cost.) che il decisore politico è sempre responsabile delle sue scelte e in particolare che al potere della borsa si connette sempre la responsabilità.

**6.- Illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1; 9, comma 2; 10 della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 2, 3, 81, 117 e 119 Cost.**

L'art. 9, comma 2, stabilisce che *“il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio”*. Come è noto, l'art. 17 della l. n. 196 del 2009 individua le modalità di copertura delle leggi che comportano nuove o maggiori spese.

L'art. 10, poi, prevede che lo Stato debba semplicemente *“promuovere”* l'esercizio dei diritti connessi ai LEP, salvo poi aggiungere che quei diritti sarebbero in qualche modo *“garantiti”* dall'Amministrazione statale o territoriale (ma solo nei limiti *“delle risorse allo scopo destinabili”*).

La legge, dunque:

- predica in termini generali l'invarianza finanziaria;
  - riconosce che la ricognizione e l'aggiornamento dei LEP comportano nuovi e maggiori oneri di finanza pubblica che necessitano di specifiche risorse;
  - non stanziava alcuna risorsa aggiuntiva ma si limita a richiamare le comuni regole di contabilità in punto di copertura degli oneri finanziari;
  - impone il rispetto degli equilibri di bilancio e, dunque, dello status quo relativo alle risorse dispiegate e imponibili;
  - da un lato afferma che i diritti connessi ai LEP sono *“garantiti”*, ma dall'altro si limita a chiedere allo Stato di *“promuovere”* (che è cosa ben diversa dal *“garantire”*) il loro effettivo esercizio, peraltro sempre nel rispetto *“delle risorse allo scopo destinabili”* (e dunque al di là di qualsivoglia apprezzamento della loro adeguatezza).
- La previsione della ricognizione e dell'aggiornamento dei LEP in regime di invarianza finanziaria è illegittima per violazione:
- dell'art. 2 Cost., che impone il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini (la cui garanzia è resa evanescente dalla disposizione censurata);
  - dell'art. 3 Cost., che impone allo Stato di intervenire per garantire l'eguaglianza anche sostanziale tra i cittadini nel godimento dei diritti costituzionali, quale che sia la loro posizione sociale;
  - del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., chiaramente violato dall'intima e insanabile contraddittorietà tra l'art. 9, comma 2, e l'art. 4, comma 1, della legge n. 86 del 2024;
  - dell'art. 81 Cost., in quanto, una volta che sono stati oggetto di ricognizione e aggiornamento, i LEP

necessariamente comportano nuovi e maggiori oneri, allo stato privi di copertura e destinati a rimanere tali;

- dell'art. 119 Cost., in quanto la disposizione censurata è intimamente in contraddizione con l'obbligo di adeguato e integrale finanziamento delle funzioni pubbliche e delle misure perequative e di coesione.

I segnalati vizi ridondano, ovviamente, nella compressione delle attribuzioni costituzionali della Regione Puglia, perché le prestazioni essenziali sono erogate anche dalle Regioni non richiedenti l'autonomia particolare. Di conseguenza, l'aggiornamento e la revisione dei LEP in regime di invarianza finanziaria comporta la creazione di nuovi e maggiori oneri anche per tutte le Regioni.

Tale circostanza, in mancanza di adeguata copertura, comporta la lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni non richiedenti l'autonomia particolare, che ridonda in lesione della competenza regionale nella materia del "coordinamento della finanza pubblica" ex art. 117, comma 3, Cost.

Per le medesime ragioni risulta violato l'art. 119 Cost., in quanto l'aggiornamento e la revisione dei LEP in regime di invarianza finanziaria comporta l'impossibilità di un integrale finanziamento delle funzioni amministrative delle Regioni, ex art. 119, comma 4, Cost.

#### **7.- Illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 2, 3, 116, 117 e 119 Cost.**

L'art. 9, comma 4, della l. n. 86 del 2024, dispone che, *"Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea"*.

Tale disposizione contrasta con gli artt. 3, 116 e 117 Cost., in quanto:

- determina un'evidente discriminazione tra le Regioni non richiedenti e quelle ad autonomia particolare, priva di ogni ragionevole giustificazione, in violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 Cost.;
- comporta la violazione dell'art. 116, comma 3, Cost., in quanto il modello di autonomia particolare ivi previsto non prevede che la Regione che ottiene ulteriori forme di autonomia possa essere per qualsiasi motivo esonerata dal contribuire agli oneri di finanza pubblica;
- comporta anche la violazione del primo comma dell'art. 116 Cost., in quanto, per il profilo in esame, le Regioni ad autonomia particolare otterrebbero un trattamento addirittura migliore delle Regioni ad autonomia speciale, che, per costante e sedimentata giurisprudenza costituzionale, devono partecipare al conseguimento degli obiettivi nazionali di finanza pubblica;
- determina, infine, un'irragionevole compressione dell'autonomia finanziaria delle Regioni non richiedenti, le quali sono tenute a farsi carico degli obiettivi di finanza pubblica anche in favore delle Regioni ad autonomia particolare, con irragionevole lesione della loro competenza in materia di "coordinamento della finanza pubblica" ex art. 117, comma 3, Cost.;

#### **8.- Illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 4, 5, 6, 7 e 8; 7, commi 1, 2 e 4; 8, commi 1 e 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 116, 119 e 120 Cost.**

##### **Violazione del principio di leale collaborazione.**

Le norme testé indicate, concernenti le modalità di coinvolgimento della Conferenza unificata nel complesso procedimento stabilito dalla legge n. 86 del 2024, appaiono censurabili in quanto per alcuni profili tale coinvolgimento risulta puramente formale e per nulla determinante, e per altri, illegittimamente non è stato previsto alcun passaggio in Conferenza unificata.

In questa sede - diversamente da quanto osservato *supra* a proposito della determinazione e dell'aggiornamento dei LEP, che sta a monte dell'attuazione dell'art. 116, comma 3, Cost. e attiene esclusivamente alla sfera competenziale statale e regionale - si parte dal presupposto che sia imprescindibile e necessario, nel procedimento di approvazione delle intese fra lo Stato e la Regione che aspiri all'autonomia particolare, nonché nella fase del loro eventuale rinnovo, il coinvolgimento anche degli enti locali di tutte le altre Regioni (oltre, ovviamente, a queste ultime).

In favore di tale soluzione depone direttamente l'art. 116, comma 3, Cost., che ammette l'attribuzione di *"ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, [...] su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli*

*enti locali*". Se gli enti locali della Regione interessata ad accedere all'autonomia particolare non possono essere pretermessi dalla fase dell'iniziativa sul presupposto ch'essi sono direttamente incisi dall'attribuzione di autonomia particolare alla Regione, allo stesso modo e di riflesso è doveroso prevedere forme di effettivo coinvolgimento anche degli enti locali delle altre Regioni (anche non titolari di forme di autonomia particolare) le cui competenze sono, nel loro concreto esercizio e per le ragioni già esposte, fortemente condizionate dall'attribuzione di forme di autonomia particolare a un'altra Regione.

Poiché l'intesa è la soluzione che meglio realizza la leale collaborazione, le norme indicate nell'epigrafe del motivo appaiono meritevoli di censura per violazione degli artt. 5 e 120 Cost.:

- in via principale nella parte in cui non prevedono il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;

- in subordine, nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale dovesse ritenere che sia invece la Conferenza Stato-Regioni - e non la Conferenza Unificata- la sede d'emersione degli interessi coinvolti dalle norme qui contestate, esse vanno comunque censurate, seppure in via subordinata, nella parte in cui non prevedono l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In ogni caso, quel che è certo è che il parere non è uno strumento effettivamente idoneo ad assicurare il necessario coinvolgimento né delle Regioni né degli enti locali, essendo imprescindibile a tal fine il raggiungimento dell'intesa.

Tanto precisato, va detto che la l. n. 86 del 2024 prevede unicamente il rilascio di pareri da parte della Conferenza unificata, ma tale forma di coinvolgimento non è sufficiente a garantire meccanismi di reale partecipazione, sicché è violata la leale collaborazione (che invece dovrebbe essere massima in considerazione degli effetti che l'autonomia particolare ha anche sulle altre Regioni).

Solo l'art. 8, comma 2, della l. n. 86 del 2024 sembra fare eccezione prevedendo l'intesa (anziché il parere) in sede di Conferenza unificata nel caso in cui il Ministero dell'economia debba adottare *"le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese"* a seguito della ricognizione di scostamenti dovuti alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei tributi. Tuttavia, dati gli interessi coinvolti e l'inestricabile groviglio di competenze rilevanti, sarebbe stata qui necessaria la previsione generalizzata del modello dell'intesa "forte", mentre qui non è utilizzato nemmeno il modello dell'intesa "debole".

È errato pensare che l'autonomia particolare ottenuta da una Regione non abbia implicazioni per tutte le altre. Si tratta, infatti, di redistribuire competenze e, soprattutto, risorse con effetti di carattere generale. Di conseguenza, la previsione di semplici pareri (o, peggio, l'assenza di intervento della Conferenza unificata o, in subordine, della Conferenza Stato-Regioni) determina la sicura illegittimità delle norme della legge n. 86 del 2024 sopra indicate. Vi sono, poi, ulteriori e se possibile ancora più gravi profili di illegittimità, in quanto per alcuni procedimenti l'intervento della Conferenza unificata (o, in subordine, almeno della Conferenza Stato-Regioni) non è nemmeno previsto.

L'art. 5 della l. n. 86 del 2024 stabilisce che i *"principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento"*. La previsione, oltre a prevedere la costituzione di una Commissione paritetica che è composta da rappresentanti del Governo e da rappresentanti della sola Regione direttamente interessata, ivi compresi i rappresentanti degli Enti locali, non prevede, nell'ambito di tali importanti attribuzioni, alcun passaggio in Conferenza unificata (o, in subordine, della Conferenza Stato-Regioni). Anche in questo caso, quindi, è violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., ciò che ridonda anche in violazione degli artt. 2 e 3 Cost. È evidente, infatti, che proprio l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme di autonomia necessita dell'interlocuzione con tutto il comparto delle autonomie regionali.

L'art. 7, commi 1, 2 e 4, della l. n. 86 del 2024, poi, estromettono completamente la Conferenza unificata (o, in subordine, la Conferenza Stato-Regioni) da alcuni delicati passaggi procedurali. L'art. 7, comma 1, non prevede che le altre Regioni o Province autonome e/o la Conferenza unificata (o, in subordine, la Conferenza Stato-Regioni) abbiano il potere di iniziativa per attivare la procedura di modifica e/o di cessazione dell'intesa in caso di criticità nella garanzia dei LEP da parte delle Regioni con autonomia particolare, né si prevede l'intervento della Conferenza unificata (o in subordine della Conferenza Stato-Regioni) nel procedimento preordinato alla modifica e/o cessazione dell'intesa. L'art. 7, comma 2, poi, esclude la Conferenza unificata (o,



in subordine, la Conferenza Stato-Regioni) dal procedimento di rinnovo dell'intesa.

Da ultimo, il comma 4 del medesimo art. 7 è illegittimo perché non prevede alcuna partecipazione della Conferenza unificata (o, in subordine, della Conferenza Stato-Regioni) alle *“verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse”*. Ancora una volta il rapporto è esclusivamente a due, Governo e singola Regione interessata, estromettendosi illegittimamente le altre Regioni dalla possibilità di esprimersi su aspetti che hanno un impatto anche sulle loro attività e sulla garanzia dei LEP nel loro territorio (sia che aderiscano a forme di autonomia particolare, sia che non vi aderiscano).

Tutte queste circostanze determinano la violazione degli artt. 5, 119, 120 Cost., del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarietà.

A ciò si aggiunga che per diverse materie o ambiti di materie vi è un'inevitabile interconnessione tra singole Regioni, la cui regolazione in termini costituzionalmente corretti è impedita dalla legge n. 86 del 2024 laddove non ha previsto l'obbligo di intese bilaterali (o plurilaterali) tra Regioni. È bene ricordare che l'art. 117, comma 8, Cost., stabilisce che *“La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”* e che l'art. 8, comma 6, della l. n. 131 del 2003 dispone che *“Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”*.

Per (almeno) mitigare tali conseguenze, la legge n. 86 del 2024 avrebbe necessariamente dovuto imporre intese bilaterali o plurilaterali (a seconda delle interconnessioni che ciascuna materia comporta) da stipularsi con le altre Regioni incise dall'esercizio della particolare autonomia, eventualmente da stipularsi all'interno della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni.

**9.- Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della l. 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 3, 23, 97, 116; 120 Cost. Indeterminatezza del dettato normativo.**

**Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.**

L'art. 2, commi 1 e 2, della l. n. 86 del 2024 prevede notevoli attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri nella fase iniziale del procedimento e nel corso della trattativa tra lo Stato e la Regione interessata a ottenere particolari forme di autonomia.

L'art. 2 dispone infatti al comma 1, tra l'altro, che *“Ai fini dell'avvio del negoziato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie tiene conto del quadro finanziario della Regione”* e al comma 2 che *“L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa”*.

Tali disposizioni sono illegittime anzitutto per violazione:

- dell'art. 116, comma 3, Cost., che non fa alcun riferimento ad attribuzioni di questo tipo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri;
- dell'art. 120 Cost., che fa esclusivo riferimento all'unità giuridica ed economica quale ragione dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo.

In ogni caso, sia il primo che il secondo comma dell'art. 2 sono affetti da un evidente vizio di indeterminatezza. Quanto al comma 1, ove si prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri *“tiene conto del quadro finanziario della Regione”* è lasciato al medesimo Presidente del Consiglio un ambito di discrezionalità politica di incontrollata ampiezza, privo di parametri di riferimento, con conseguente violazione anche degli artt. 23 e 97 della Costituzione, poiché la legge conferisce un'attribuzione senza delimitarne normativamente il perimetro in violazione del principio di legalità e, omettendo di indirizzare l'attività del Presidente del Consiglio, incide negativamente nel buon andamento dell'Amministrazione. Il tutto in combinato disposto con l'art. 3 Cost., poiché simili effetti sono del tutto irragionevoli.

Parimenti indeterminata è la norma di cui all'art. 2, comma 2, relativa alla fase della trattativa, ove si prevede che il Presidente del Consiglio può limitare l'oggetto del negoziato, alternativamente:

- i) per “tutelare l’unità giuridica o economica”;
- ii) per tutelare l’unità “di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie”.

Quanto al primo paradigma, esso è previsto dall’art. 120 Cost. e, sebbene l’art. 116 Cost. non vi faccia alcun riferimento, può anche ritenersi ch’esso sia qui legittimamente previsto.

Tutt’altro discorso per l’altro paradigma, autentica “invenzione” della legge n. 86 del 2024, che risulta gravemente e illegittimamente indeterminato. Il nostro ordinamento, infatti, non prevede una formale qualificazione di “prioritarietà” delle politiche pubbliche, sicché tale qualificazione è qui lasciata all’arbitrio del Governo. Siamo di bel nuovo di fronte alla violazione degli artt. 23 e 97 della Costituzione, anche qui in combinato disposto con l’art. 3, per il profilo dell’irragionevolezza.

**10.- Illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 3 e 5, della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione del principio di leale collaborazione ex artt. 5, 117 e 120 Cost. e degli artt. 3, 101, 116 e 117 Cost. Indeterminatezza del dettato normativo. Violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.**

L’art. 7, rubricato “*Durata delle intese e successione di leggi nel tempo*”, reca, tra l’altro, previsioni elative all’esercizio della potestà legislativa statale. Stabilisce, infatti, che “*Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l’entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell’intesa*” (comma 3) e che “*Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese*” (comma 5). Per entrambi i profili la legge si espone a serie censure d’illegittimità costituzionale.

Anzitutto, come si vede, si lascia alla mera contrattazione tra Governo e Regione interessata l’individuazione delle leggi da indicare nell’elenco di cui al comma 3 senza circoscriverne minimamente il perimetro, sicché si consente alla singola intesa, ad esempio, di determinare la cessazione dell’efficacia di norme statali attuative di obblighi eurounitari o internazionali (in violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.) o di norme a contenuto costituzionalmente vincolato (in violazione, di volta in volta, del parametro costituzionale rilevante).

In secondo luogo, l’art. 7, comma 3, della l. n. 86 del 2024 non chiarisce se siamo di fronte a un fenomeno di abrogazione della legge statale (limitata, peraltro, a una porzione di territorio), oppure a una sua deroga o sospensione, con violazione del principio di ragionevolezza e di quello di determinatezza del dettato normativo.

A ciò si aggiunga che, anche ove fossimo di fronte a un’ipotesi di abrogazione, dichiararla spetterebbe solo all’interprete, in particolare al giudice.

Le previsioni censurate sono pertanto del tutto irragionevoli (e dunque violative dell’art. 3 Cost.), ma anche violative (in quanto predeterminano l’esito dell’attività interpretativa del magistrato) del principio della soggezione del giudice alla sola legge, imposto dall’art. 101 Cost., nonché degli artt. 5, 116, 117 e 120 Cost., in quanto pregiudicano l’autonomia delle altre Regioni, compresa la Regione Puglia.

Quanto al comma 5 dell’art. 7, esso presuppone che le intese possano addirittura incidere nell’applicabilità delle norme statali *pro futuro*, anche in pregiudizio delle altre Regioni, limitando la forza prescrittiva di leggi che ancora devono essere approvate.

Tanto comporta la violazione:

- dell’art. 116 Cost., in quanto il modello di autonomia particolare previsto dalla Costituzione non consente questo tipo di interferenza nei rapporti con le altre Regioni;
- dell’art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto le norme censurate comportano un’interferenza irragionevole con l’esercizio delle competenze delle altre Regioni, alterando il naturale meccanismo di integrazione tra fonti statali e regionali e rendendo una Regione (attraverso l’intesa) arbitra della forza prescrittiva di fonti statali.

**11.- Illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della l. 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 23, 28, 71, 76, 81, 97, 101, 114, 116, 117, 119, 120 e 121 Cost.**

L’art. 11, comma 1, della legge n. 86 del 2024 dispone che “*Gli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge*”.

Come è noto, questa disposizione si applica alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, cioè alle

Regioni che hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo in data 28 febbraio 2018, alla fine della XVII Legislatura, e hanno proseguito i negoziati anche nella Legislatura successiva.

Il menzionato art. 11, comma 1, della l. n. 86 del 2024 è illegittimo per plurimi motivi.

In primo luogo sono violati gli artt. 3 e 116, comma 3, Cost., per l'evidente disparità di trattamento fra le tre Regioni che avevano già stipulato degli accordi preliminari e le altre Regioni ordinarie. Le prime tre, infatti, sono certamente avvantaggiate sul piano procedurale e sostanziale. Si consideri, ad esempio, che da quegli accordi preliminari non risulta che prima di promuovere le intese siano stati consultati gli enti locali, adempiendo all'onere cui, invece, soggiacciono tutte le altre Regioni.

In secondo luogo sono violati gli artt. 3 e 81 Cost. Il fatto che i procedimenti già avviati siano oggi fatti salvi significa consentire un aggiramento della (peraltro inverosimile, va ribadito) regola dell'invarianza finanziaria. Tanto conduce:

- alla violazione dell'art. 81 Cost., in quanto la legge n. 86 del 2024 non ha previsto risorse per finanziare la devoluzione nelle forme stabilite dalle intese preliminari già stipulate;
- alla violazione dell'art. 3 Cost., in quanto solo le tre Regioni che avevano avviato il procedimento nel 2018 possono ottenere condizioni migliori, anche finanziarie.

Infine, la disposizione in commento, laddove richiama le *"pertinenti disposizioni della presente legge"*, è afflitta dai medesimi vizi già lamentati (e che si lamenteranno al motivo successivo) in riferimento alle varie disposizioni della legge censurata che si sono sopra censurate (e che si censureranno al motivo successivo), con conseguente illegittimità derivata per violazione degli artt. 1; 2; 3; 5; 23; 28, 71, 76; 81; 97; 101; 114; 116; 117; 119; 120 e 121 Cost.

**12.- Illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5, 6 e 8, della legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 71, 116 e 121 Cost.** La legge n. 86 del 2024, in violazione dell'art. 116, comma 3, Cost., degrada l'iniziativa regionale prevista dalla Costituzione per il procedimento di conferimento di autonomia particolare a mera iniziativa del procedimento amministrativo che sta a monte della stipula dell'intesa e, invece, riserva al Governo l'iniziativa legislativa in materia di attribuzione dell'autonomia particolare. Tali previsioni violano, altresì, gli artt. 71 e 121, comma 2, Cost., che annoverano i Consigli regionali tra i soggetti titolari di iniziativa legislativa, ma la cui operatività è illegittimamente sterilizzata dall'introduzione *ex lege* di una riserva d'iniziativa legislativa in favore del Governo.

-Per i motivi innanzi esposti, all'esito dell'istruttoria svolta e sulla base del parere dell'Avvocato Coordinatore, allegato *privacy* sottratto alla pubblicazione, al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione, si ritiene di proporre ricorso dinanzi la Corte costituzionale chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150, recante *"Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione"* per violazione dell'art. 116 Cost.; nonché, in subordine, degli artt. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8, commi 1 e 2; 9; 10; 11, comma 1, della medesima legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 1; 2; 3; 5; 23; 28; 71; 76; 81; 97; 101; 114; 116; 117; 119; 120 e 121 Cost.; nonché, in ulteriore subordine, dell'art. 116, comma 3, Cost., come novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 3 del 2001, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost., previa, ove occorra, autorimessione da parte della Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale.

-Considerata la complessità e la straordinaria importanza delle questioni giuridiche da trattare, in forza del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 18/2006 e dell'art. 6, comma 2, dell'Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1155/2016 si ritiene di affidare la rappresentanza e difesa della Regione, anche disgiuntamente, all'Avv. Prof. Massimo Luciani, costituzionalista di chiara fama, e all'Avv. Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Prof. Massimo Luciani in Via Antonio Musa, n. 12/A, 00161 Roma (RM);

-L'onorario è stabilito in misura pari a complessivi € 24.277,65 oltre IVA e cpa., oltre il rimborso delle spese effettivamente sopportate. La spesa verrà finanziata con le disponibilità del bilancio in corso.

(Valore della causa: di particolare importanza. Settore di Spesa: Segreteria Generale della Presidenza-Gabinetto del Presidente)

### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul Burp, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a particolari categorie di dati previste dagli articoli 9e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 3/7/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L'impatto di genere stimato è:

- Diretto
- Indiretto
- X neutro
- non rilevato

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii.**

- Vista la legge regionale n. 37 del 29/12/2023 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)";
- Vista la legge regionale n. 38 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026";
- Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22/01/2024 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.803,48 rimborso spese generali del 15%, CPA e IVA inclusi, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.

COD. MISSIONE: 1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3); TITOLO: 1.

Le ulteriori spese vive ragionevolmente sostenute per lo svolgimento delle attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte) saranno rimborsate a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a € 9.241,04 , iva, cpa rimborso spese generali inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312. L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 lettera k, della L.R. 7/1997, dell'art. 44, comma 4, lettera c, dello Statuto della Regione Puglia, e dell'art. 1 della L.R. n. 18/2006, propone alla Giunta:

1. di proporre ricorso dinanzi la Corte costituzionale chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" per violazione dell'art. 116 Cost.; nonché, in subordine, degli artt.

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8, commi 1 e 2; 9; 10; 11, comma 1, della medesima legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 1; 2; 3; 5; 23; 28; 71; 76; 81; 97; 101; 114; 116; 117; 119; 120 e 121 Cost.; nonché, in ulteriore subordine, dell'art. 116, comma 3, Cost., come novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 3 del 2001, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost., previa, ove occorra, autorimessione da parte della Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale;

2. - di affidare la rappresentanza e difesa della Regione, anche disgiuntamente, all'Avv. Prof. Massimo Luciani e all'Avv. Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Prof. Massimo Luciani in Via Antonio Musa, n. 12/A, 00161 Roma (RM);
3. Di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto e dell'anticipazione eventualmente autorizzati, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
4. Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della G.R., è conforme alle risultanze istruttorie.

**Il Funzionario E.Q. : Enrica Messineo**

**L'Avvocato Coordinatore: Rossana Lanza**

**IL PRESIDENTE  
(Michele Emiliano)**

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal Funzionario E.Q. e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- 1 di proporre ricorso dinanzi la Corte costituzionale chiedendo di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge 26 giugno 2024, n. 86, pubbl. in G.U. 28 giugno 2024, n. 150, recante "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*" per violazione dell'art. 116 Cost.; nonché, in subordine, degli artt. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8, commi 1 e 2; 9; 10; 11, comma 1, della medesima legge 26 giugno 2024, n. 86, per violazione degli artt. 1; 2; 3; 5; 23; 28; 71; 76; 81; 97; 101; 114; 116; 117; 119; 120 e 121 Cost.; nonché, in ulteriore subordine, dell'art. 116, comma 3, Cost., come novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 3 del 2001, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 114, 117 e 120 Cost., previa, ove occorra, autorimessione da parte della Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale;
- 2 - di affidare la rappresentanza e difesa della Regione, anche disgiuntamente, all'Avv. Prof. Massimo Luciani e all'Avv. Rossana Lanza, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio presso lo studio dell'Avv. Prof. Massimo Luciani in Via Antonio Musa, n. 12/A, 00161 Roma (RM);
- 3 Di fare obbligo al responsabile del procedimento di spesa connesso al presente provvedimento di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto e dell'anticipazione eventualmente autorizzati, come indicato nella sezione



“Copertura finanziaria”.

- 4 Di pubblicare gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del Dlgs n. 33/2013.

**Il Segretario della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO



**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)**

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
AVV	DEL	2024	165	05.08.2024

CONT. 723/24/LN. RICORSO ALLA CORTE COST. AVVERSO L'INTERA LEGGE 26.6.2024, N. 86, PUBBL. IN G.U. 28.6.2024, N. 150, NONCHÉ, IN SUBORDINE, AVVERSO GLI ARTT. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8, COMMI 1 E 2; 9; 10; 11, COMMA 1, DELLA MEDESIMA LEGGE 26.6.2024, N. 86 E, IN ULTERIORE SUBORDINE, AVVERSO L'ART. 116, COMMA 3, COST. CONFERIMENTO INCARICO.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
**LR 28/2001 art. 79 Comma 5**

Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 05/08/2024 12:51  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025  
InfoCertem - Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.-CARMEN PARTIPILO

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

